Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 245 del 20 ottobre 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 175

BANCA D'ITALIA

145° Aggiornamento del 9 ottobre 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Sistema dei controlli interni, compiti del collegio sindacale.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

145° Aggiornamento del 9 ottobre 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988
Sistema dei controlli interni, compiti del collegio sindacale

In un contesto di crescente concorrenza le banche sviluppano attività non tradizionali; predispongono strumenti di copertura dei rischi sempre più sofisticati; ricercano economie di scala e di scopo. L'utilizzo degli strumenti di finanza innovativa (in particolare dei prodotti «derivati»), il ricorso a tecniche complesse di *asset manegement,* lo sviluppo dell'informatica consentono agli intermediari una gestione dinamica della propria attività, e dei rischi ad essa connessi, e comportano la possibilità di modificare in tempi rapidi l'ammontare e il segno della propria esposizione al rischio.

La competitività della banca, la sua stabilità di medio e lungo periodo, la possibilità stessa che venga garantita una gestione sana e prudente richiedono che essa si doti di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo, individuando tutte le fonti di rischio e le possibili correlazioni fra di esse.

Gli strumenti di vigilanza prudenziale, quali i coefficienti patrimoniali, nell'imporre una dotazione di capitale minima per fronteggiare i rischi, propongono modelli di misurazione semplificati, non sufficienti da soli ad assicurare uno sviluppo equilibrato dell'impresa. Le Autorità di vigilanza avvertono, quindi, l'esigenza di affiancare agli strumenti prudenziali di tipo quantitativo indicazioni volte a favorire, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, la definizione nelle banche di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace.

Nel nostro Paese, la necessità di definire requisiti organizzativi minimi ha dato origine nel tempo a istruzioni, di diverso valore prescrittivo, relative ad aree e settori specifici.

Il Testo unico bancario ha reso organico il quadro delle norme primarie affidando alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di dettare istruzioni di carattere generale sulla struttura amministrativa e contabile e sui controlli interni delle banche e dei gruppi bancari (articoli 53 e 67). Inoltre, l'art. 52 del Testo unico prevede obblighi informativi per il collegio sindacale nei confronti della Banca d'Italia, a conferma del collegamento funzionale esistente tra l'attività di vigilanza e quella del collegio, al quale il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale nell'ambito dei meccanismi di controllo delle società.

Il CICR, con delibera del 2 agosto 1996, ha enunciato i principi generali sui quali devono basarsi le istruzioni della Banca d'Italia in materia di:

controlli interni aziendali;

erogazione del credito;

misurazione, controllo e gestione dei rischi di mercato;

succursali all'estero;

emissione e gestione dei mezzi di pagamento.

La stessa delibera ha stabilito, inoltre, che la Banca d'Italia emani disposizioni alle capogruppo di gruppi bancari affinché le istruzioni applicative siano osservate all'interno del gruppo, complessivamente considerato, e presso le società che lo compongono.

Le allegate istruzioni applicano i principi indicati dalla legge e dal CICR, tenendo conto degli orientamenti emersi nelle sedi internazionali. In particolare, tali disposizioni:

dettano criteri e raccomandazioni con riferimento al sistema dei controlli interni in generale, al controllo dei rischi, alla funzione di revisione interna, ai sistemi informativi e ai controlli sulle succursali all'estero;

definiscono i compiti della capogruppo in materia di controlli all'interno del gruppo bancario;

richiamano gli adempimenti del collegio sindacale e gli obblighi informativi dello stesso e delle società di revisione nei confronti della Banca d'Italia;

prevedono regole sull'emissione, la gestione e la negoziazione di assegni bancari.

Le indicazioni contenute nella nuova disciplina rappresentano un quadro di riferimento minimale per le banche e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai competenti organi aziendali, nell'ambito della loro autonomia nella scelta del modello organizzativo ritenuto più idoneo.

Entro sei mesi dall'emanazione delle allegate istruzioni, le banche valutano la coerenza del sistema dei controlli interni con le indicazioni in esse contenute e trasmettono alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio apposita relazione approvata dal consiglio di amministrazione.

Le unite disposizioni costituiscono una nuova versione del Capitolo XXXIX delle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi. Esse ricomprendono anche le materie in precedenza trattate nei Capitoli XXXI e XLVI, paragrafo 2, che vengono quindi abrogati.

Le allegate istruzioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La competitività della banca, la sua stabilità di medio e lungo periodo, la possibilità stessa che sia garantita una gestione sana e prudente non possono prescindere dal buon funzionamento del sistema dei controlli interni.

Una corretta percezione dei rischi consente alle banche di allocare il capitale in modo appropriato, favorendo efficienti combinazioni di rischio e rendimento nelle diverse attività. Gli strumenti di vigilanza prudenziale, tipicamente i coefficienti patrimoniali, nell'imporre una dotazione di capitale minima per fronteggiare i rischi, propongono modelli di misurazione semplificati, non sufficienti da soli ad assicurare uno sviluppo equilibrato dell'impresa.

Le Autorità di vigilanza avvertono, quindi, l'esigenza di affiancare agli strumenti prudenziali di tipo quantitativo indicazioni volte a favorire, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, la definizione nelle banche di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace.

Nell'ambito dei meccanismi di controllo delle società, il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale al collegio sindacale. Per l'importanza dei compiti che esso assolve la legislazione bancaria ha predisposto un collegamento funzionale con l'attività di vigilanza. L'art. 52 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia prevede la tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia da parte del collegio sindacale degli atti o fatti che possano costituire irregolarità nella gestione delle banche ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attività.

Il Testo unico ha reso organico il quadro delle norme primarie sulla materia affidando alla Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), il compito di dettare istruzioni di carattere generale sulla struttura amministrativa e contabile e sui controlli interni delle banche e dei gruppi bancari (articoli 53 e 67).

Il CICR, con delibera del 2 agosto 1996, ha enunciato i principi generali sui quali devono basarsi le istruzioni della Banca d'Italia in tema di:

— controlli interni aziendali;

— erogazione del credito;

— misurazione, controllo e gestione dei rischi di mercato;

— succursali all'estero;

— emissione e gestione dei mezzi di pagamento.

(1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La stessa delibera ha stabilito inoltre che la Banca d'Italia emani disposizioni alle capogruppo di gruppi bancari affinché le istruzioni applicative siano osservate all'interno del gruppo, complessivamente considerato, e presso le società che lo compongono

E stato previsto infine che la Banca d'Italia stabilisca requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti delle banche con la clientela.

Le presenti istruzioni applicano i principi indicati dal CICR tenendo conto degli orientamenti emersi presso l'Istituto monetario europeo e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

La sezione II detta criteri di massima e raccomandazioni con riferimento al sistema dei controlli interni in generale, alla gestione dei rischi, al ruolo della funzione di revisione interna (*internal audit*), ai sistemi informativi e ai controlli sulle succursali all'estero.

La sezione III riguarda i compiti della capogruppo in materia di controlli interni al gruppo bancario.

Nella sezione IV sono indicati gli adempimenti del collegio sindacale e gli obblighi informativi dello stesso e della società di revisione nei confronti della Banca d'Italia.

La sezione V contiene disposizioni riguardanti l'emissione, la gestione e la negoziazione di assegni bancari.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."):

— art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;

— art. 52, il quale disciplina le comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;

— art 53, comma 1, lettera d), il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR, emani disposizioni aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

— art. 61, comma 5, che dispone l'applicazione dell'art. 52 al collegio sindacale delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari;

— art. 66, commi 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le società capogruppo di gruppi bancari secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia;

— art. 67, comma 1, lett. d), il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente

considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

e inoltre dalle seguenti disposizioni:

- art. 13 della direttiva 89/646/CEE del 5 dicembre 1989, che prevede che le autorità competenti dello Stato membro di origine esigano che ciascun ente creditizio sia dotato di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno;
- art. 5 della direttiva 95/26/CE del 29 giugno 1995, che stabilisce che gli Stati membri prevedano obblighi informativi per le persone incaricate della revisione legale dei conti nei confronti delle autorità competenti;
- deliberazione del CICR del 2 agosto del 1996 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni.

Si rammenta altresì che l'art. 144, comma 1, del T.U., prevede meccanismi sanzionatori per l'inosservanza, tra l'altro, dei provvedimenti emanati dall'organo di vigilanza; il successivo comma 2, inoltre, dispone sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione, tra l'altro, degli articoli 52 e 61, comma 5, del medesimo T.U.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- *"banche autorizzate in Italia"*, le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- *"banca extracomunitaria"*, la banca avente sede legale in uno Stato non appartenente all'UE (art. 1, comma 2, lettera c) del T.U.);
- *"gruppo bancario"*, il gruppo bancario definito nel capitolo LII, sezione II, delle Istruzioni di vigilanza;
- *"capogruppo"*, la capogruppo di un gruppo bancario definita nel capitolo LII, sezione II, paragrafo 1, delle Istruzioni di vigilanza;

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle capogruppo di gruppi bancari.

Le disposizioni in materia di comunicazioni del collegio sindacale, contenute nella sezione IV, si rivolgono alle sole banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari.

SEZIONE II

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Sistema dei controlli interni: principi generali

Per garantire una sana e prudente gestione le banche devono coniugare nel tempo la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e compatibile con le condizioni economico-patrimoniali, nonché con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

A tal fine è indispensabile che le banche si dotino di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, coerentemente con la complessità e le dimensioni delle attività svolte.

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

— efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);

— salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;

— affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;

— conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli organi amministrativi, il collegio sindacale, la direzione e tutto il personale. Essi costituiscono parte integrante dell'attività quotidiana della banca. Se ne possono individuare alcune tipologie, a prescindere dalle strutture organizzative in cui sono collocate:

— i *controlli di linea*, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture produttive (ad es., i controlli di tipo gerarchico) o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di *back-office*;

— i *controlli sulla gestione dei rischi*, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle produttive;

— l'*attività di revisione interna*, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Essa è condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche *in loco*.

Ferma restando l'autonoma responsabilità aziendale in ordine alle scelte effettuate in materia di assetto dei controlli interni, le banche pongono in essere soluzioni organizzative che:

— assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;

— siano in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;

— stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;

— assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di *reporting* ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;

— garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda (del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, se significative) e gestite con immediatezza;

— consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

Il sistema dei controlli interni deve essere periodicamente soggetto a ricognizione e validazione in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto di riferimento.

1.1 *Ruolo del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione*

Per il conseguimento di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace un ruolo fondamentale è attribuito ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione nelle banche.

Gli organi amministrativi (1), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:

— promuovono una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo: tutti i livelli di personale all'interno dell'organizzazione devono essere consapevoli del ruolo ad essi attribuito nel sistema dei controlli interni ed esserne pienamente coinvolti;

— rendono noti alla struttura organizzativa gli obiettivi e le politiche che si intendono perseguire;

In particolare, il consiglio di amministrazione:

— approva gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio. Esso deve essere consapevole dei rischi a cui la banca si espone, conoscere e approvare le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati;

— approva la struttura organizzativa della banca; assicura che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato — con particolare riguardo ai meccanismi di delega — e li sottopone a revisione ove se ne

(1) Per organi amministrativi si intendono il consiglio di amministrazione e l'alta direzione. Per consiglio di amministrazione si intende, oltre all'organo consiliare, anche il comitato esecutivo ovvero altri organi collegiali delegati; per alta direzione si intende l'amministratore delegato e/o il direttore generale nonché l'alta dirigenza munita di poteri delegati e che svolge funzioni di gestione.

ravvisi la necessità; prevede strumenti di verifica dell'esercizio dei poteri delegati;

— verifica che l'alta direzione definisca l'assetto dei controlli interni in coerenza con la propensione al rischio prescelta; che le funzioni di controllo abbiano un grado di autonomia appropriato all'interno della struttura; che siano fornite di risorse adeguate per un corretto funzionamento;

— si assicura che venga definito un sistema informativo corretto, completo e tempestivo;

— si assicura che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni siano periodicamente valutate e che i risultati del complesso delle verifiche siano portati a conoscenza del consiglio medesimo; nel caso emergano carenze o anomalie, adotta con tempestività idonee misure correttive.

L'alta direzione predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione e il mantenimento di un sistema dei controlli interni efficienti ed efficaci. In particolare:

— assicura un'efficace gestione dell'operatività e dei connessi rischi, definendo politiche e procedure di controllo appropriate;

— verifica nel continuo, anche alla luce dei cambiamenti delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca, la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema dei controlli interni, provvedendo altresì al suo adeguamento per gestire rischi nuovi ovvero migliorare il controllo di quelli già noti;

— individua e valuta, anche sulla base dell'analisi degli andamenti gestionali e degli scostamenti dalle previsioni, i fattori da cui possono derivare rischi;

— definisce i compiti delle unità operative dedicate alle funzioni di controllo, assicurando che le varie attività siano dirette da personale qualificato, in possesso di esperienza e conoscenze tecniche. In tale ambito, vanno individuate e ridotte al minimo le aree di potenziale conflitto di interesse;

— stabilisce canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità;

— definisce i flussi informativi volti ad assicurare al consiglio di amministrazione, o agli organi da esso delegati, piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali.

Il consiglio di amministrazione e l'alta direzione si attengono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, alle indicazioni e ai principi contenuti nelle presenti Istruzioni, coerentemente con le dimensioni, la complessità e le specificità operative della banca.

Tali indicazioni rappresentano un quadro di riferimento minimale e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai competenti organi aziendali, nell'ambito della loro autonomia nella scelta del modello organizzativo ritenuto più idoneo.

* * *

Nel presente paragrafo sono stati definiti le finalità e le tipologie di controllo in cui si sostanzia il sistema dei controlli interni; in tale ambito, sono stati inoltre indicati alcuni principi generali ai quali deve uniformarsi l'azione degli organi amministrativi.

Di seguito si forniscono criteri e linee guida che — indipendentemente dalle tipologie di controllo utilizzate — le banche devono applicare per la gestione e la supervisione delle principali categorie di rischi (par. 2); l'individuazione e la costante valutazione di questi ultimi è di cruciale importanza per preservare l'integrità patrimoniale e finanziaria dell'impresa e per la realizzazione delle strategie aziendali.

Si forniscono, inoltre, ulteriori indicazioni su alcuni aspetti e funzioni specifiche di particolare rilievo nel sistema dei controlli interni. Si tratta dell'attività di revisione interna (par. 3), dei sistemi informativi (par. 4) e dei controlli sulle succursali estere (par. 5).

2. Controllo dei rischi

Le banche definiscono le proprie politiche di assunzione dei rischi. Tali politiche, e i principi che le ispirano, vanno approvate dal consiglio di amministrazione con apposite delibere.

Il sistema dei controlli interni deve coprire tutte le tipologie di rischio: di credito, di tasso di interesse, di mercato, di liquidità, operativi, di regolamento, di frode e infedeltà dei dipendenti, legali, di reputazione, ecc.

Per i rischi quantificabili le banche devono disporre di sistemi che consentano di identificare, misurare e controllare l'esposizione alle singole fattispecie di rischio, nonché di gestire l'esposizione complessiva, anche tenendo conto delle possibili correlazioni esistenti fra i diversi fattori di rischio. Esse fissano adeguati limiti operativi, monitorati su base continua e sottoposti a periodiche revisioni.

Le banche definiscono procedure in grado di evidenziare situazioni di anomalia che possono costituire indicatori di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi.

Le banche la cui operatività lo richieda valutano l'opportunità di concentrare le funzioni di misurazione e controllo integrato dei rischi in una autonoma struttura. Tale unità può essere affiancata agli eventuali comitati di gestione dei diversi profili di rischio (ad esempio, al comitato per il rischio di credito, al comitato di liquidità, al comitato per l'*asset and liability management*). In tal caso sono chiaramente definite le diverse responsabilità e le modalità di intervento, in modo da garantire la completa indipendenza dell'unità dal processo di gestione operativa dei rischi.

Le banche valutano attentamente le implicazioni derivanti dall'ingresso in nuovi mercati o settori operativi, ovvero che comportino l'offerta di nuovi prodotti. In particolare, occorre procedere preventivamente all'individuazione dei rischi e alla definizione di procedure di controllo adeguate. Tali procedure devono essere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione.

2.1 *Rischio di credito*

Le modalità di gestione del rischio di credito dipendono dalle politiche di erogazione del credito.

Coerentemente con tali politiche, l'alta direzione definisce le metodologie di misurazione del rischio di credito nonché le tecniche di controllo andamentale. Entrambe devono essere conosciute e approvate dal consiglio di amministrazione.

L'intero processo riguardante il credito (istruttoria, erogazione, monitoraggio delle posizioni, revisione delle linee di credito, interventi in caso di anomalia) deve risultare dal regolamento interno e deve essere periodicamente sottoposto a verifica.

Nella fase istruttoria, le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prenditore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute. Nel caso di affidamenti ad imprese, ad esempio, sono acquisiti i bilanci (anche consolidati, se disponibili) nonché ogni altra informazione utile per valutare la situazione attuale e prospettica dell'azienda. Al fine di conoscere la valutazione degli affidati da parte del sistema bancario le banche utilizzano, anche nella successiva fase di monitoraggio, le informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi.

Le deleghe in materia di erogazione del credito devono risultare da una delibera del consiglio di amministrazione. Nel caso di fissazione di limiti "a cascata" (quando cioè il delegato delega a sua volta entro i limiti a lui attribuiti), la griglia dei limiti risultanti deve essere documentata. Il soggetto delegante deve inoltre essere periodicamente informato sull'esercizio delle deleghe, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Gli adempimenti delle unità operative nella fase di monitoraggio del credito erogato devono essere desumibili dalla regolamentazione interna. In particolare, devono essere fissati termini e modalità di intervento in caso di anomalia. I criteri di valutazione, gestione e classificazione dei crediti anomali, nonché le relative unità responsabili, devono essere fissati con delibera del consiglio di amministrazione, nella quale sono indicate le modalità di raccordo fra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza. Il consiglio di amministrazione deve essere regolarmente informato sull'andamento dei crediti anomali e delle relative procedure di recupero.

E indispensabile che le banche abbiano in ogni momento una corretta percezione della propria esposizione nei confronti di ogni cliente o gruppo di clienti connessi, anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito. A tal fine occorre una base informativa continuamente aggiornata dalla quale risultino i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economiche con altri clienti, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del gruppo di clienti connessi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie.

Inoltre, il sistema dei controlli deve consentire la valutazione e il monitoraggio dell'esposizione al rischio di credito derivante da operazioni diverse dalla tipica attività di finanziamento. Le banche con una significativa operatività in tali comparti devono poter misurare con la necessaria tempestività il rischio di credito insito in queste attività, in particolare negli strumenti derivati.

La corretta rilevazione e gestione di tutte le informazioni necessarie riveste particolare importanza nelle procedure per l'assunzione di grandi rischi. Al riguardo le banche sono tenute al rispetto della disciplina dettata nel capitolo XXIV, sezione VI, delle Istruzioni di vigilanza.

Quando il rapporto è instaurato "a distanza" ovvero tramite soggetti terzi (ad esempio con l'attività fuori sede), le banche adottano particolari cautele (cfr. cap. IV, sez. VII, delle Istruzioni di vigilanza).

Con specifico riferimento alle operazioni di finanziamento a favore di soggetti interni alla struttura aziendale, le banche definiscono procedure atte a prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi; in particolare, esse si attengono al principio in base al quale tali finanziamenti non possono essere deliberati a un livello inferiore a quello dell'affidato (1).

2.2 *Rischi di tasso di interesse e di mercato*

E necessario che le banche si dotino di strumenti che permettano una gestione del rischio di tasso di interesse che grava sul complesso delle attività svolte (in bilancio e fuori bilancio) consapevole e integrata con gli altri rischi aziendali (2).

In particolare:

— i soggetti responsabili di ogni fase del processo di gestione del rischio di tasso di interesse sono chiaramente individuati;

— i sistemi di misurazione del rischio sono coerenti con il grado di complessità dell'operatività aziendale e consentono di rilevare tutte le fonti significative di rischio associate alle attività, passività e posizioni fuori bilancio della banca. Essi devono inoltre essere chiaramente compresi dai soggetti preposti alla gestione del rischio e dalla direzione della banca;

— i sistemi informativi consentono il monitoraggio delle esposizioni al rischio di tasso di interesse e la loro tempestiva segnalazione all'alta direzione e al consiglio di amministrazione.

Gli aspetti inerenti il controllo dei rischi di mercato sono trattati al capitolo LXI, sezione X, delle Istruzioni di vigilanza. Le previsioni ivi contenute riguardano anche le procedure di controllo del rischio di tasso di interesse gravante sul portafoglio non immobilizzato, nella cui definizione la banca tiene conto degli obiettivi e degli orizzonti temporali sottostanti le posizioni assunte nell'attività di negoziazione e di tesoreria. Le procedure devono essere integrate con quelle che la banca definisce per la gestione del rischio di tasso complessivamente assunto.

---

(1) Per le obbligazioni degli esponenti bancari, cfr. capitolo XI delle Istruzioni di vigilanza.

(2) Tale esigenza è richiamata nel capitolo XXV, sezione IV, delle Istruzioni di vigilanza, nel quale sono inoltre illustrate le metodologie di misurazione del rischio di tasso di interesse.

2.2.1 *Gestione del portafoglio di strumenti finanziari*

Le banche possono delegare la gestione del proprio portafoglio di strumenti finanziari ad altre banche, ad imprese di investimento o a società di gestione del risparmio. La delega non modifica la responsabilità delle singole banche nei confronti della gestione del rischio. Esse definiscono comunque le proprie politiche di assunzione dei rischi e fissano limiti all'assunzione degli stessi.

Nel caso in cui non sia previsto il preventivo benestare, il mandato conferito al soggetto terzo deve contenere indirizzi precisi riguardanti le politiche e i limiti di assunzione dei rischi. Le modalità di misurazione dei rischi, sulla base delle quali vengono fissati i limiti, devono essere approvate dai responsabili aziendali e specificate nel mandato.

Il flusso informativo dal mandatario alla banca mandante deve garantire a quest'ultima la possibilità di verificare costantemente il rispetto dei limiti fissati nonché delle regole prudenziali.

2.3 *Altri rischi*

La crescente complessità dell'attività bancaria rafforza l'esigenza che le banche definiscano politiche di gestione nonché procedure di identificazione e, laddove possibile, di misurazione dei rischi operativi, al fine di prevenire o ridurre le possibili perdite. Tali rischi sono riconducibili a inefficienze nelle procedure, controlli inadeguati, errori umani e tecnici, eventi imprevisti. Particolare attenzione va posta ai rischi operativi connessi con l'utilizzo di tecnologie che consentono il contatto a distanza con la clientela.

A fronte del rischio di regolamento, in particolare nelle operazioni in cambi, le banche definiscono procedure volte ad assicurare la corretta misurazione e il controllo dell'esposizione in relazione alla durata della stessa, compresa tra il momento in cui l'ordine di pagamento emesso diviene irrevocabile e quello in cui la ricezione dei fondi dalla controparte è verificata.

Le banche definiscono le procedure operative e di controllo volte a minimizzare i rischi legati a frodi e infedeltà dei dipendenti. Le politiche di gestione del personale devono evitare potenziali conflitti tra fini individuali e interessi della banca. Esse inoltre adottano adeguate misure interne atte a evitare ogni coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio, e si attengono alle procedure previste dalle "Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" (c.d. "Decalogo"), emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Le banche valutano i rischi legali cui sono esposte; in particolare, nell'esercizio di attività non tradizionali e con soggetti non residenti verificano che alla controparte di una operazione non sia vietato da norme di legge o regolamentari porre in essere l'operazione stessa.

Le banche partecipanti ad accordi di compensazione, su base bilaterale o multilaterale, che misurano il rischio di controparte sulla base dell'esposizione netta anziché lorda, verificano che gli accordi siano giuridicamente fondati. A tal

fine esse valutano se gli accordi forniscano la ragionevole certezza che, in caso di insolvenza della controparte, la compensazione venga riconosciuta anche nel paese di appartenenza della controparte.

Inefficienze nelle prassi operative possono pregiudicare la componente fiduciaria insita nel rapporto con il pubblico e accrescere la conflittualità; la perdita di reputazione che ne consegue può provocare riflessi negativi sulle componenti economico-patrimoniali. Al fine di evitare ciò, le banche:

— sviluppano una cultura aziendale improntata all'assistenza al cliente;
— provvedono ad assicurare l'informazione alla clientela sull'eventuale adesione al "Codice di comportamento del settore bancario e finanziario" predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana;
— danno adeguata pubblicità all'eventuale adesione all'"Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman bancario";
— si assicurano che il personale a contatto diretto con il pubblico sia a conoscenza delle procedure di reclamo interne alla banca e sia in grado di indirizzare correttamente la clientela nell'utilizzo di tali servizi, fornendo adeguate informazioni.

Nello svolgimento dei servizi di investimento le banche adottano strutture organizzative che riducono al minimo il rischio di conflitti di interesse e si attengono alle regole che ne disciplinano l'esercizio (1). In tale ambito, esse assicurano la separatezza tra il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi e il complesso delle altre attività esercitate dalla banca, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 2, paragrafo 4, delle Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare.

3. Attività di revisione interna

L'attività di revisione interna nelle banche deve essere svolta da una funzione indipendente (*internal audit*) volta da un lato a controllare, anche con verifiche *in loco*, la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi, dall'altro a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e a portare all'attenzione del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure.

In tale ambito, la funzione di revisione interna tra l'altro:

— verifica il rispetto nei diversi settori operativi dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
— controlla l'affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione automatica dei dati, e dei sistemi di rilevazione contabile;
— verifica che nella prestazione dei servizi di investimento le procedure adottate assicurino il rispetto, in particolare, delle disposizioni vigenti in materia di

(1) Cfr Parte II, Titolo II, Capi II e IV, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e relativi provvedimenti di attuazione.

separatezza amministrativa e contabile, di separazione patrimoniale dei beni della clientela e delle regole di comportamento;

— effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;

— espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità, ove richiesto dal consiglio di amministrazione, dall'alta direzione o dal collegio sindacale;

— verifica la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

I compiti e le responsabilità dell'*internal audit* sono definiti dall'alta direzione, nel rispetto dei principi delineati nel presente paragrafo, e tengono conto delle caratteristiche del complessivo apparato dei controlli, delle dimensioni, della rete territoriale, delle specificità operative della banca.

La regolamentazione dell'attività dell'*internal audit* è approvata dal consiglio di amministrazione.

E comunque necessario che l'*internal audit*:

— non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative;

— sia dotato di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato ai compiti da svolgere;

— abbia accesso a tutte le attività della banca svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni (ad esempio, dell'attività di elaborazione dei dati), l'*internal audit* deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

Il responsabile dell'*internal audit* dovrà regolarmente informare il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'alta direzione dell'attività svolta e dei risultati di questa.

Nelle banche di dimensioni contenute, la limitata complessità operativa può rendere eccessivamente oneroso destinare stabilmente personale alla funzione di *internal audit*. In tali casi, è possibile affidare a soggetti terzi (1) lo svolgimento di tale funzione. Resta ferma la necessità di rispettare tutti i principi contenuti nella presente sezione, in particolare per quel che concerne le responsabilità dei vertici aziendali e la competenza e l'autonomia dei soggetti addetti a tale funzione. Inoltre, l'esternalizzazione deve risultare formalizzata in un accordo, che deve almeno definire:

— gli obiettivi, la metodologia e la frequenza dei controlli;

— le modalità e la frequenza dei rapporti all'alta direzione e al consiglio di amministrazione sulle verifiche effettuate;

— i collegamenti con le funzioni svolte dal collegio sindacale;

— la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di un certo rilievo nell'operatività e nell'organizzazione della banca;

(1) Per soggetti terzi si intendono altre banche, società di revisione ovvero gli organismi associativi di categoria (ad es., Federazioni regionali delle banche di credito cooperativo).

— la possibilità di effettuare controlli al verificarsi di esigenze improvvise;
— gli obblighi di riservatezza e la proprietà esclusiva della banca dei risultati dei controlli;
— l'accesso completo e immediato dell'Autorità di vigilanza alla documentazione prodotta dai soggetti terzi.

I vertici aziendali verificano periodicamente l'efficacia e l'efficienza dei controlli effettuati.

Nel rispetto di questi stessi principi, inoltre, le banche, indipendentemente dalla dimensione, possono esternalizzare specifici controlli, che richiedono conoscenze professionali specializzate, in aree operative di contenute dimensioni e/o rischiosità. In qualsiasi momento la banca deve comunque essere in grado di far intervenire, se lo ritiene, la propria funzione di revisione interna.

Le banche che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento della funzione di *internal audit* ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, specificando le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta e le modalità con le quali verrebbero svolti tali controlli.

4. Sistemi informativi

L'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una gestione sana e prudente.

I sistemi informativi devono assicurare a tutti i livelli della struttura (dal consiglio di amministrazione, all'alta direzione, ai direttori operativi ecc.) un flusso informativo che consenta loro di adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti interni e dalla normativa che richiede di produrre informazioni all'esterno.

L'utilizzo della tecnologia dell'informazione (IT) consente il trattamento di una enorme quantità di informazioni ed è necessaria per gestire realtà complesse. Tuttavia, l'utilizzo dell'IT può comportare rischi operativi aggiuntivi: un sistema informativo mal disegnato e insufficientemente controllato può inficiare la qualità delle informazioni sulle quali il management basa le proprie decisioni; la perdita di dati o di programmi dovuta alla carenza dei sistemi di sicurezza, o l'assenza di strumenti alternativi in caso di interruzione prolungata del sistema elettronico, possono provocare gravi danni alle banche e alla loro clientela.

E quindi indispensabile che le banche abbiano il *know how* necessario, un sistema di controlli e una organizzazione adatti a garantire l'affidabilità delle proprie basi di dati e dei propri sistemi elaborativi.

Le misure da adottare a tali fini dipendono in larga misura dalle dimensioni della banca, dalla complessità della sua operatività e dall'architettura del sistema stesso. Nel seguito sono tuttavia dettati alcuni principi generali ai quali tutte le banche devono ispirarsi per salvaguardare l'affidabilità dei propri sistemi informativi:

— le strategie riguardanti l'IT sono approvate dal consiglio di amministrazione e sono volte ad assicurare l'esistenza ed il mantenimento di una piattaforma tecnologica adeguata ai bisogni presenti e futuri della banca;

— le politiche, gli standard e i controlli per tutti gli aspetti riguardanti l'IT sono definiti e documentati;

— le procedure per l'approvazione e l'acquisizione sia dell'*hardware* sia del *software*, nonché per la cessione all'esterno di determinati servizi (*outsourcing*), sono formalizzate. Esse mirano ad assicurare che il prodotto soddisfi i bisogni per cui è stato acquistato o commissionato e sia adatto agli standard della banca. E inoltre garantita la continuità del servizio;

— l'*internal audit* è in grado di verificare l'adeguatezza dei controlli sugli aspetti riguardanti l'IT;

— gli ambienti di sviluppo e di produzione sono separati. Gli accessi ai diversi ambienti sono regolamentati e controllati attraverso apposite procedure disegnate tenendo conto dell'esigenza di limitare i rischi di frode derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del personale. A tal fine le procedure garantiscono la sicurezza logica dei dati trattati, restringendo, in particolare per l'ambiente di produzione, l'accesso ai dati stessi a individui autorizzati, e prevedendo che tutte le violazioni vengano evidenziate e siano soggette a controlli da parte dell'*internal audit*. Esse inoltre garantiscono la sicurezza fisica dei dati nonché minimizzano i rischi di interruzioni dell'operatività connesse con eventi esterni (incendi, mancanza di energia elettrica ecc.);

— in presenza di eventi che compromettono la funzionalità del sistema, un piano di emergenza assicura la continuità delle operazioni vitali e il ritorno in tempi ragionevoli all'operatività normale.

L'attribuzione a soggetti terzi di attività connesse con il funzionamento dei sistemi informativi non esonera le banche dalle responsabilità di controllo.

5. Controlli sulle succursali estere

Le succursali estere di banche italiane presentano peculiari esigenze di controllo.

Vengono di seguito formulate alcune indicazioni di carattere minimale cui le banche devono attenersi nell'orientare le proprie scelte in materia di controlli interni.

In particolare, le banche devono:

— verificare la coerenza dell'attività di ciascuna succursale o gruppo di succursali estere con gli obiettivi e le strategie aziendali,

— adottare procedure informative e contabili uniformi e comunque, ove ciò non sia possibile, agevolmente raccordabili con il sistema centrale, in modo da assicurare flussi informativi adeguati e tempestivi nei confronti dell'alta direzione;

— conferire poteri decisionali secondo criteri rapportati alle potenzialità delle succursali e attribuire le competenze tra le diverse unità operative di ciascuna succursale in modo da assicurare la necessaria dialettica nell'esercizio dell'attività;

— prevedere l'esercizio dei poteri di firma in forma congiunta; qualora le caratteristiche e la rischiosità delle operazioni lo richiedano, dovrà essere previsto l'intervento di dirigenti della succursale capo-area, ove esistente, o dell'alta

direzione. Eventuali deroghe per operazioni di importo e rischiosità limitati devono essere disciplinate con apposito regolamento;

— assoggettare le succursali estere ai controlli dell'*internal audit*, che devono essere effettuati da personale in possesso della necessaria specializzazione;

— istituire presso le succursali con una operatività significativa un'unità avente funzioni di *internal audit*. Gli addetti a tale unità, di norma gerarchicamente dipendenti dalla funzione di audit centrale, riferiscono attraverso specifiche relazioni direttamente al dirigente preposto alla succursale capo-area, ove esistente, e all'alta direzione;

— effettuare il controllo documentale su tutti gli aspetti dell'operatività ed estenderlo anche al merito della gestione in modo da condurre ad una valutazione complessiva dell'andamento delle succursali estere, sotto il profilo del reddito prodotto e dei rischi assunti; l'esito delle verifiche dovrà essere sottoposto all'alta direzione, la quale curerà, almeno una volta all'anno, uno specifico riferimento all'organo amministrativo collegiale competente.

L'alta direzione deve avere cura di intensificare, a fini di controllo sulla propria struttura periferica, i rapporti con le parallele strutture centrali delle principali banche corrispondenti, concordando tra l'altro idonee procedure per la verifica delle posizioni reciproche.

Nella selezione dei dirigenti da preporre alla guida delle citate dipendenze, l'alta direzione deve tenere conto della capacità degli interessati di adeguarsi alla logica dell'organizzazione aziendale e alle regole di comportamento applicabili in generale alle banche italiane.

Vanno previste verifiche, la cui frequenza deve essere coerente con la tipologia di rischi assunti dalla succursale estera, da parte del collegio sindacale, dell'*internal audit* e delle società di revisione esterne. Le verifiche in loco condotte dall'*internal audit* devono essere estese e riguardare almeno l'affidabilità delle strutture operative, i rischi assunti, i sistemi informativi, il funzionamento dei controlli interni, l'inserimento sul mercato. La periodicità minima delle verifiche, fissata dal consiglio di amministrazione, e graduata in relazione all'operatività svolta e ai mercati di insediamento. I risultati delle verifiche sono portati tempestivamente a conoscenza dell'alta direzione, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Fermi restando per il collegio sindacale gli obblighi previsti dall'art. 52 del T.U. (cfr. sez. IV). le banche trasmettono alla Banca d'Italia, entro il 31 dicembre, una informativa generale sulle verifiche ispettive condotte nell'anno. Tale informativa deve riguardare i risultati delle ispezioni effettuate, le irregolarità emerse, le misure correttive intraprese e il loro stato di realizzazione, la programmazione della futura attività ispettiva. L'informativa è corredata dalle valutazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

SEZIONE III

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL GRUPPO BANCARIO

1. Principi generali sui controlli interni del gruppo

1.1 *Ruolo della capogruppo*

La capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo, deve esercitare:

a) un *controllo strategico* sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sul portafoglio di attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull'espansione delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo (crescita o riduzione per via endogena) sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo (crescita o riduzione per via esogena);

b) un *controllo gestionale* volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infrannuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero gruppo;

c) un *controllo tecnico-operativo* finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate.

L'attività di direzione e coordinamento delle capogruppo deve essere improntata a criteri di equità e ragionevolezza.

1.2 *Controlli interni di gruppo*

La capogruppo dota il gruppo di un sistema dei controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

Per definire il sistema dei controlli interni del gruppo bancario, la capogruppo si ispira ai principi indicati nella sezione II.

In particolare, a livello di gruppo — tenendo conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con riferimento all'assetto organizzativo e ai controlli interni dei soggetti non bancari sottoposti a vigilanza individuale — vanno previsti:

— procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al gruppo e la capogruppo per tutte le aree di attività;

— meccanismi di integrazione dei sistemi contabili (specie per le società appartenenti al gruppo aventi sede in paesi che adottano diversi schemi contabili), anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;

— flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonché il rispetto delle normative;

— i compiti e le responsabilità delle diverse unità deputate al controllo dei rischi all'interno del gruppo e i meccanismi di coordinamento;

— procedure che garantiscano in modo accentrato la misurazione, la gestione e il controllo di tutti i rischi del gruppo a livello consolidato;

— sistemi informativi che consentano di monitorare i flussi finanziari e le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) fra i soggetti componenti il gruppo.

La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo i criteri di misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi. Essa, inoltre, valida i sistemi e le procedure di controllo dei rischi all'interno del gruppo.

Per quanto riguarda in particolare il rischio di credito, la capogruppo fissa i criteri di valutazione delle posizioni e crea una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo nonché le valutazioni inerenti le posizioni dei soggetti affidati.

Resta fermo che ciascuna banca appartenente al gruppo è tenuta a dotarsi di un sistema dei controlli interni che rispetti le indicazioni contenute nella precedente sezione.

Nell'ambito delle strategie di gruppo è possibile accentrare, in tutto o in parte, lo svolgimento della funzione di *internal audit* presso una delle società del gruppo stesso. In tal caso, la capogruppo è tenuta a informare preventivamente la Banca d'Italia.

Per verificare la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo agli indirizzi della capogruppo, nonché l'efficacia dei sistemi dei controlli interni, la capogruppo si attiva affinché, nei limiti che l'ordinamento consente, possano essere effettuati accertamenti periodici alle componenti il gruppo stesso. In tali casi, la capogruppo invia annualmente alla Banca d'Italia una relazione riguardante gli accertamenti effettuati sulle società controllate, contenenti anche le considerazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

SEZIONE IV

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE E
COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

1. Compiti del collegio sindacale

La definizione dell'attività dei sindaci è in generale rimandata al diritto delle società e agli statuti; il ruolo ad essi affidato nelle banche ha, tuttavia, caratteristiche particolari.

Il collegio sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi della banca e collaborando con essi, assolve alle proprie responsabilità istituzionali di controllo, contribuendo ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione — senza fermarsi agli aspetti meramente formali — il rispetto delle norme che disciplinano l'attività della banca, nonché a preservare l'autonomia dell'impresa bancaria (cfr. par. 1.1).

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il collegio sindacale si avvale di tutte le unità delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo, prima fra tutte l'*internal audit*.

Sussiste un raccordo funzionale tra il controllo esercitato dalla Banca d'Italia e l'attività dei sindaci. La percezione della situazione aziendale che deriva ai sindaci sia dallo svolgimento della funzione di controllo ad essi demandata dalla legge, sia dalla loro prossimità ai responsabili della gestione, fa del collegio sindacale un interlocutore privilegiato per la Banca d'Italia; quest'ultima può richiedere informazioni sui controlli svolti e sul funzionamento dei controlli interni. Inoltre, specifici obblighi informativi sono previsti dalla legge (cfr. par. 1.2).

1.1 *Attività di controllo*

Il collegio sindacale verifica il regolare funzionamento complessivo di ciascuna principale area organizzativa; in particolare, svolge i compiti di controllo che la legge gli affida, verificando la correttezza delle procedure contabili. Esso, inoltre, valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'*internal audit* (cfr. sez. II) e al sistema informativo-contabile.

Nell'effettuare il controllo sull'amministrazione e sulla direzione il collegio sindacale deve soffermarsi sulle eventuali anomalie che siano sintomatiche di disfunzioni degli organi responsabili.

La verifica delle procedure operative e di riscontro interno deve concludersi con osservazioni e proposte agli organi competenti, qualora si rilevi che i relativi assetti richiedano modifiche non marginali.

Il collegio sindacale mantiene il collegamento con l'*internal audit* e le altre strutture che svolgono funzioni di controllo interno al fine di elevare il grado di conoscenza

sulla regolarità della gestione aziendale. L'informativa sulle risultanze degli accertamenti effettuati dall'ispettorato e quella sui resoconti periodici resi dall'esecutivo al competente organo amministrativo arricchisce gli strumenti utili affinché l'azione del collegio sindacale possa esplicarsi in modo continuo ed efficace.

Il collegio sindacale richiede, inoltre, alla società di revisione tutti i dati e le informazioni utili per il controllo di propria competenza, con particolare riferimento a quelli relativi all'adeguatezza e all'affidabilità del sistema amministrativo-contabile.

Il collegio sindacale della società capogruppo verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla capogruppo sulle società del gruppo (cfr. sez. III).

Le irregolarità accertate vanno valutate tenendo presente la loro incidenza sul corretto funzionamento degli organi e dei vari settori operativi della banca, le cause che le hanno determinate nonché la significatività delle perdite che abbiano comportato, o che possano comportare.

1.2 *Comunicazioni del collegio sindacale*

Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività (art. 52, comma 1, del T.U.). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del T.U. (art. 52, comma 3, del T.U.) (1).

L'art. 61, comma 5, del T.U. prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni del collegio sindacale alle società finanziarie capogruppo. In tal caso l'attività di controllo dei sindaci e i relativi obblighi di comunicazione riguardano le materie sulle quali la capogruppo esercita la propria attività di direzione e di coordinamento nei confronti delle società del gruppo.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 luglio 1991, n. 197, il collegio sindacale è inoltre tenuto a trasmettere entro 10 giorni al Ministro del tesoro copia dei propri accertamenti e contestazioni qualora riguardino violazioni delle norme in materia di antiriciclaggio, sulla cui osservanza i sindaci sono tenuti a vigilare.

2. Comunicazioni della società di revisione

Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme

(1) Limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento, l'art. 8 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) impone al collegio sindacale i medesimi obblighi informativi nei confronti anche della CONSOB

disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato (art. 52, comma 2, del T.U.). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del T.U. (art. 52, comma 3, del T.U.) (1).

La Banca d'Italia può richiedere a tali società dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

(1) Limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento, l'art. 8 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) impone alle società di revisione i medesimi obblighi informativi nei confronti anche della CONSOB.

SEZIONE V

EMISSIONE E GESTIONE DI ASSEGNI BANCARI

1. Assegni bancari

Le banche adottano ogni cautela per evitare i pericoli insiti in un uso non corretto dell'assegno bancario.

Esse si astengono dal trattenere in sospeso, per un tempo superiore a quello strettamente necessario per la lavorazione dei titoli, assegni tratti dai clienti oltre le disponibilità di conto e dal riconoscere, prima dell'incasso, a non affidati o oltre i limiti dell'affidamento il corrispettivo di assegni tratti su un'altra banca.

Le banche rilevano i passaggi a debito dei conti non affidati nonché gli sconfinamenti rispetto al credito accordato; in ogni caso, l'assunzione di rischi deve essere contenuta negli importi e nella frequenza.

Le banche pongono attenzione al disposto dell'art. 5 della legge 5 luglio 1991, n. 197, circa l'obbligo di segnalare al Ministro del tesoro gli assegni pervenuti di importo superiore ai 20 milioni, privi della clausola di non trasferibilità.

1.1 *Assegni tratti sulla banca*

Le banche adottano opportune cautele in occasione dell'apertura di c/c; in particolare, devono astenersi dal consegnare carnets di assegni a persone che non siano già note o per le quali non siano state acquisite idonee informazioni (1); il rilascio dei carnets deve essere effettuato con prudenza, valutando la frequenza delle richieste da parte del cliente, la disponibilità e l'andamento del relativo conto, la natura dell'attività svolta, nonché l'esistenza di rapporti con altre banche.

Gli assegni tratti sulla banca possono essere pagati soltanto se emessi nei limiti delle disponibilità di conto ovvero nell'ambito del fido accordato al cliente o del margine di sconfinamento concedibile in base alle disposizioni interne.

Gli assegni bancari privi di copertura non devono essere tenuti in sospeso. Le banche inviano tali assegni al protesto senza indugio.

I titoli che vengono onorati devono essere addebitati senza indugio nei rispettivi conti di modo che i saldi evidenzino le eventuali nuove facilitazioni di credito concesse. La contabilità deve rappresentare esattamente nella natura e nell'entità l'effettivo stato dei rapporti tra banca e cliente, rendendo anche possibili i successivi controlli degli organi aziendali.

(1) Si rammentano in proposito anche gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

1.2 *Assegni tratti su altre banche*

La presentazione di un titolo tratto su altra banca non conferisce disponibilità di tesoreria se non dopo l'avvenuto incasso (1). Nella prassi, le banche tengono conto di ciò attribuendo all'operazione valute convenzionali, successive rispetto alla presentazione del titolo.

Il pagamento per cassa del titolo ovvero il suo accreditamento in conto seguito da prelievo (ovviamente nei casi in cui il conto non presenti altre disponibilità) rappresentano forme di facilitazioni che comunque comportano un rischio per la banca e pertanto vanno effettuate nel rispetto della normativa interna che conferisce ai singoli organi aziendali specifici poteri in materia. Va comunque evitato il pagamento per cassa di assegni di importo significativo, ovvero a soggetti che li presentino con frequenza.

Nei conti dei beneficiari devono essere effettuate le conseguenti registrazioni in modo che si evidenzi l'effettiva situazione con riferimento al saldo liquido e al margine disponibile del conto (quest'ultimo determinato sulla base dei versamenti di contante e di altri valori assimilabili al contante nonché sulla base delle conferme dell'avvenuto incasso delle rimesse).

1.3 *Assegni «interni»*

L'art. 6, ultimo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modifiche e integrazioni, consente che l'assegno bancario — in deroga al principio generale per cui tale titolo non può essere emesso sul traente — sia tratto tra diversi stabilimenti di uno stesso traente (c.d. assegno «interno»), purché non al portatore.

Le banche non devono ricorrere ad espedienti che, pur rispettando la lettera della legge, trasformino l'assegno «interno» in un titolo di fatto al portatore.

Inoltre l'emissione di assegni «interni», pur essendo consentita dalla legge, deve rivestire carattere eccezionale, per evitare che l'assegno bancario venga a surrogare l'assegno circolare (titolo assoggettato a particolari norme restrittive e cautelative).

Ai fini del rispetto sostanziale della legge, gli assegni bancari «interni» devono essere pagati esclusivamente dallo sportello trassato. Le succursali dell'istituto traente e le altre banche possono pertanto ricevere gli assegni in parola soltanto per l'incasso.

---

(1) Le semplici conferme telefoniche dell'esistenza delle disponibilità — ovviamente rese nel rispetto dei canoni di correttezza e diligenza professionale — non comportano il blocco delle disponibilità stesse.

1.4 *Assegni post-datati*

Le banche devono astenersi dall'acquisire assegni "post-datati" a garanzia di operazioni di affidamento o comunque dal negoziare titoli della specie, salvo che per l'immediato incasso ai sensi dell'art. 31 del R.D. n. 1736/1933.

La post-datazione non è coerente con la funzione di mezzo di pagamento che l'ordinamento attribuisce all'assegno bancario; essa, infatti, dà luogo a un improprio assolvimento da parte dell'assegno della funzione tipica della cambiale di differimento del pagamento.

L'utilizzo di assegni "post-datati", infine, può riconnettersi a fatti illeciti. Particolare attenzione va quindi rivolta al contesto in cui è richiesta l'operazione (situazione economica del cliente, frequenza delle operazioni), al fine di cogliere eventuali fatti rilevanti per le segnalazioni richieste dall'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197 (cfr. in proposito le "Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia).

1.5 *Pagamento di assegni «non trasferibili» a persona diversa dal beneficiario*

L'art. 43 della legge sull'assegno, dopo aver prescritto che l'assegno bancario non trasferibile «non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente», stabilisce al secondo comma che «colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento» (1).

La banca negoziatrice di un assegno non trasferibile che effettua il pagamento a persona diversa dal beneficiario si assume il rischio — rilevante sul piano della responsabilità patrimoniale — di una eventuale contestazione del pagamento da parte dell'effettivo prenditore.

Le banche, di norma, assumono tale rischio per esigenze di correntezza operativa nei casi in cui l'intestatario sia impossibilitato ad incassare personalmente il titolo e sia eccessivamente oneroso ricorrere al conferimento formale di apposita procura. Tenuto conto delle connesse responsabilità patrimoniali, si raccomanda alle banche negoziatrici di adottare le opportune cautele, in particolare attuando la prassi agevolativa nei confronti di clientela nota e in presenza di situazioni nelle quali risulti fuori di dubbio la sottostante legittimità delle operazioni.

---

(1) La legge 5 luglio 1991, n. 197 stabilisce peraltro limitazioni al trasferimento, tra l'altro, di assegni superiori a lire 20 milioni.

98A9070

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651489/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITA
Via Galilei (ang via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv Occidentale 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLI**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s n c
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ' AR
Palazzo Uffici Finanziari - Loc Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G D Alzano 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana 15
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Puricelli 1 (ang p risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 13-15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I C A P
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	**484 000**
- semestrale	L.	**275 000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi

- annuale	L.	**396.000**
- semestrale	L.	**220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi

- annuale	L.	**110.000**
- semestrale	L.	**66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	**102.000**
- semestrale	L.	**66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	**260.000**
- semestrale	L.	**143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	**101.000**
- semestrale	L.	**65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	**254.000**
- semestrale	L.	**138.000**

Tipo F - *Completo* Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F)

- annuale	L.	**1.045.000**
- semestrale	L.	**565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2)

- annuale	L.	**935.000**
- semestrale	L.	**495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 2 4 5 0 9 8 *

L. 3.000